

**IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
PER MIGLIORARE I SERVIZI AL CITTADINO**

MUNICIPI DI ROMA

15

- Il processo di decentramento nel Comune di Roma nasce negli anni '60 dopo che la città aveva conosciuto, nei decenni precedenti, un consistente flusso immigratorio che aveva dato vita ad una realtà urbanistica assai complessa.
- Il centro della città ne risultava molto dilatato rispetto alle dimensioni originarie e nelle periferie si espandevano, senza un “disegno unitario” quartieri assai diversi, ognuno caratterizzato da una propria connotazione topografica e socio-economica.
- In presenza di una tale realtà gli amministratori dell'epoca, anche considerando le problematiche che l'espansione della città continuava a produrre, particolarmente sulla distribuzione dei servizi di interesse generale sul territorio, cominciarono a pensare ad un modello decentrato con delle proprie strutture organizzative per le varie zone che considerassero le peculiarità delle stesse ma con un coordinamento sull'intero territorio comunale e nel rispetto del vigente quadro legislativo sugli EE.LL.

MUNICIPI DI ROMA

16

- In particolare le norme di riferimento erano rappresentate dagli articoli 5 e 128 (abrogato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) della Costituzione, che affermano il rilievo delle autonomie locali e che caratterizzano il Comune quale ente autonomo vicino al cittadino nel rispetto del principio di sussidiarietà, e l'articolo 155 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, che prevedeva, per i Comuni con più di 60.000 abitanti, la possibilità di ripartirsi in quartieri e la facoltà del Sindaco di associarsi degli Aggiunti ai quali delegare le sue funzioni di ufficiale di governo
- Dopo vari passaggi normativi, con l'approvazione della Legge 8 giugno 1990 n. 142, venne data finalmente attuazione al disegno costituzionale delle autonomie, attraverso la definizione del nuovo ordinamento degli enti locali, ed in particolare, con l'attribuzione agli stessi della potestà statutaria.

MUNICIPI DI ROMA

17

- L'attuale sistema del decentramento comunale si basa essenzialmente sulle disposizioni contenute nella legge citata, che sono state trasfuse, insieme alle modifiche apportate dalla Legge 25 marzo 1993, n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale e Legge 3 agosto 1999, n. 265 Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali , nel Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- Si tratta di previsioni normative che esprimono il pieno riconoscimento dell'identità amministrativa, della rappresentatività e della responsabilità programmatica delle Circoscrizioni, ora Municipi.

MUNICIPI DI ROMA

18

- ❑ Con la Delibera di C.C. n. 10 del 08-02-1999 vengono decentrate ai Municipi (ex Circoscrizioni) specifiche competenze.
- ❑ Negli anni, vista la complessità della gestione del territorio romano, le varie amministrazioni che si sono succedute hanno tentato di aumentare le competenze al fine di mettere sempre più in condizione i municipi, di operare efficacemente.
- ❑ Dobbiamo riconoscere che tale sforzo non ha avuto grandissimi risultati, anche perché in mancanza di una norma che regolasse le nuove competenze per Roma-Capitale, difficilmente l'ente centrale è stato disponibile a cedere potere all'ente periferico.

MUNICIPI DI ROMA

19

- Oggi però dobbiamo prendere coscienza che amministrazioni locali con competenze specifiche su temi di diretto impatto sulla cittadinanza potrebbero rendere più rapide e efficaci le risposte e i servizi al cittadino.
- Pensiamo che sia venuto il momento di far diventare i municipi di Roma dei veri Comuni urbani che potranno gestire in autonomia le risorse del loro territorio.
- I municipi dovranno avere autonomia finanziaria e avranno nel bilancio capitolino risorse finanziarie certe calcolate in base a criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche demografiche, territoriali, ambientali e socioeconomiche dei municipi stessi.

MUNICIPI DI ROMA

20

- ❑ Quindi non più i fondi dell'amministrazione divisi in parti uguali tra i vari territori, ma tenendo conto delle peculiarità territoriali.
- ❑ Le risorse deriveranno anche dalla riscossione sul territorio che di fatto resta nelle casse municipali, come ad esempio la tassa di occupazione di suolo pubblico, con gli oneri di manovre urbanistiche e gli accertamenti sui passi carrabili.
- ❑ Avranno maggiore potere decisionale i presidenti di municipio che, eletti a suffragio universale, oltre a poter gestire le risorse derivanti dal territorio, saranno coinvolti anche per il bilancio comunale.
- ❑ La Giunta capitolina infatti sottoporrà ad una commissione bilaterale dei Municipi, il documento per il bilancio di previsione e un'ipotesi delle risorse complessive che verranno assegnate ai municipi per l'anno di riferimento.

MUNICIPI DI ROMA

21

- ❑ Sulla base dell'ipotesi di budget comunicata dalla giunta, il consiglio del Municipio delibererà una previsione annuale e pluriennale.
- ❑ I municipi potranno contare su risorse proprie, e quindi saranno incentivati a migliorare la loro capacità di riscossione e di spesa, partecipando alle scelte strategiche sul proprio territorio.
- ❑ Potranno quindi essere trasferite competenze anche in materia di sponsorizzazioni, gestione diretta del verde, del patrimonio comunale, lavori pubblici e servizi sociali, spendendo meglio i fondi a disposizione.
- ❑ Ogni municipio potrà rispondere efficacemente alle questioni che più direttamente lo riguardano, favorendo uno snellimento anche delle procedure burocratiche.